

COMUNE DI BAGNARIA ARSA

Provincia di Udine

ESTRATTO DEL

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 29 del 26.09.2013

Oggetto: Regolamento per il riconoscimento di agevolazioni fiscali alle imprese.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE IMPRESE

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - esenzioni fiscali per industria, artigianato e commercio per il pagamento dell'Imposta Municipale Propria - IMU

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande per il diritto alla esenzione per il pagamento IMU.

Art. 4 - Agevolazioni fiscali per industria, artigianato e commercio per il pagamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande e procedura per l'ottenimento del beneficio relativo alla TARES

Art. 6 – Decorrenza esenzioni/agevolazioni

ART. 1 – FINALITÀ

1) L'Amministrazione Comunale intende promuovere il rilancio dello sviluppo economico sul territorio mediante l'utilizzo della fiscalità locale.

ART. 2 – ESENZIONE FISCALE PER INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E/O DI SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

1) Sono esenti dal pagamento dell'I.M.U. i fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l'esercizio di attività industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.

L'agevolazione si applica, a tutte le categorie esclusa la D, per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

3) Le unità immobiliari devono essere utilizzate direttamente dal possessore per l'esercizio della propria impresa e non devono essere date in godimento a terzi (ad esempio tramite locazione o comodato).

4) Se l'attività viene interrotta prima del triennio si decade dal beneficio dalla data di cessazione dell'attività.

5) Tali imprese devono costituire nuove unità produttive e non assorbire neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti

**ART 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL DIRITTO
ALLA
ESENZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMU .**

1) La domanda per ottenere l'esenzione relativa all'I.M.U. dovrà essere presentata entro il seguente termine:

- Alla data di inizio dell'effettivo utilizzo per l'esercizio dell'impresa dell'unità immobiliare

2) La domanda dovrà essere redatta in bollo sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante e trasmessa al Comune con le seguenti modalità:

- presentazione diretta all'Ufficio Protocollo

- invio a mezzo posta raccomandata a.r.

- invio telematico a condizione che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale

dal titolare dell'impresa o legale rappresentante e che sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente alla posta elettronica certificata del Comune (comune.bagnariaarsa@legalmail.it).

3) L'ufficio Tributi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, verifica i requisiti del richiedente e comunica l'accoglimento o il diniego alla esenzione.

**ART. 4 – AGEVOLAZIONI FISCALI PER INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO
E/O DI SERVIZIO PER IL
PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES**

1) Sono ammesse a beneficiare di una speciale agevolazione consistente in una riduzione del 50% sull'ammontare della TARES le attività produttive che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.

2) Il beneficio è concesso per un triennio a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

Tali imprese devono costituire nuove unità produttive e non assorbire neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.

3) La cessazione dell'attività nell'unità immobiliare nel corso del triennio, comporta la perdita del beneficio dalla stessa data.

**ART. 5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA PER
L'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA TARES.**

1) La domanda per il diritto alla riduzione sull'ammontare della TARES pari al 50%, dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione dei locali.

La domanda dovrà essere redatta in bollo sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante e trasmessa al Comune con le seguenti modalità:

- presentazione diretta all'Ufficio Protocollo

- invio a mezzo posta raccomandata a.r.

- invio telematico a condizione che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale

dal titolare dell'impresa o legale rappresentante e che sia trasmessa attraverso la

casella di posta elettronica certificata del richiedente alla posta elettronica

certificata del Comune (comune.bagnariaarsa@legalmail.it).

- 2) L'ufficio Tributi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, verifica i requisiti del richiedente e comunica l'accoglimento o il diniego alla agevolazione.
- 3) L'agevolazione sarà inserita direttamente nella prima fatturazione utile della Tares.

ART. 6 - DECORRENZA ESENZIONI/AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni/esenzioni previsti nel regolamento decorrono dal 1° gennaio 2013.